



CITTA' DI AVELLINO

Corpo di Polizia Municipale

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

Art. 1 –	OGGETTO DELLA CONCESSIONE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Art. 2 –	DURATA DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 3 –	VALORE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 4 –	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Art. 5 –	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA
Art. 6 –	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI
Art. 7 –	AVVALIMENTO
Art. 8 –	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 9 –	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 10 –	DOCUMENTI CONTENUTI NELLE BUSTE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA
Art. 11 –	COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 12 –	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 13 –	SOCCORSO ISTRUTTORIO
Art. 14 –	DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE
Art. 15 –	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art. 16 –	INFORMAZIONI
Art. 17 –	AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Art. 18 –	STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 19 –	RICORSO
Art. 20 –	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Oggetto principale è l'affidamento IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sulle strade di competenza dell'Amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice è: COMUNE DI AVELLINO, Indirizzo: P.ZZA DEL POPOLO, n. 01 Tel 0825 200726 E-mail ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it ; profilo di committente www.comune.avellino.it

Gli incidenti stradali, oltre a causare danni a cose, persone e veicoli, possono produrre rifiuti ad alto impatto ambientale; la presenza di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il D.Lgs. n. 285/1992 "Codice Della Strada" all'art. 14 stabilisce che tra i compiti degli Enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: *"gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi (...)"*.

L'Amministrazione in base alle normative sopra richiamate, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, considerato che sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli e che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti tecnici - operativi per l'esercizio di tale attività in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze nel rispetto delle prescrizioni normative, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, questa Amministrazione intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

L'operatore esterno dovrà assicurare tempi rapidi di intervento ed adempiere autonomamente alla gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici che coprono i danni cagionati dal responsabile del sinistro.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto..

L'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ha per oggetto il coordinamento delle seguenti prestazioni:

1. "intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
2. "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative (interventi con costo a completo carico del concessionario);
3. "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara le imprese che dimostrino il possesso del requisito inerente lo svolgimento, almeno negli ultimi tre anni di servizi identici a quello oggetto di affidamento ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara.

Sono ammessi anche i soggetti previsti dall'articolo 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
2. I partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. "white lists" istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L'iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al d.Lgs. n. 159/2011.
3. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e assenza di causa ostative di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

b) Requisiti di idoneità professionale e tecnica:

1. iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in argomento;
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro.
2. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Codice dell'Ambiente, per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
3. aver effettuato servizio identico negli ultimi tre esercizi chiusi (2015/2017) con elenco degli stessi riportando importi e committenti;
4. numero verde dedicato per la gestione delle emergenze post incidente stradale, in h 24 365 giorno l'anno;
5. disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati "ad hoc" autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
6. operatività per 24 ore al giorno per 365 giorno l'anno con la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
7. protocolli operativi relativi alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale;
8. polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:
 - a. Indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. Sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. Assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno:
 - a) Dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) Allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

- c) Indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.
 8. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - non è consentito che partecipino alla concessione sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89.
3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del d.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto sarà aggiudicato con il ricorso al criterio dell'offerta più vantaggiosa.

La stazione appaltante precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto.

Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

- a) Organizzazione e struttura dell'operatore economico nella gestione del servizio (max punti 20);
- b) Modalità operative e tempistica dell'intervento di ripristino, mezzi e strumentazioni (max punti 20);
- c) Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, tracciabilità delle operazioni (max punti 15);
- d) Attività di formazione professionale del personale (max punti 15);
- e) Comunicazione con l'ente e reportistica dati (max punti 10);
- f) Servizi aggiuntivi (max punti 20).

ART. 9 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/01/2018 al seguente indirizzo : Comune di Avellino – Piazza del Popolo n.01- 83100 Avellino.

Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta. La stazione appaltante escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo difforme rispetto alle modalità previste nel presente bando di gara.

A pena di esclusione dalla gara l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura:

“BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI”.

Il plico sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le buste di seguito indicate, che dovranno essere tutte non trasparenti, sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e dovranno riportare la dicitura:

1. busta A - Documentazione Amministrativa;
2. busta B - Relazione Tecnica.

Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine la ragione sociale dell'operatore economico.

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del

Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.

Si precisa che gli orari di apertura del Protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

ART. 10 - DOCUMENTI CONTENUTI NELLE BUSTE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A, recante la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere i seguenti documenti:

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, necessari alla partecipazione di gare strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.;
2. il concorrente deve dichiarare al fine di accertare l'idoneità professionale per la gestione del servizio, i seguenti requisiti:
 - iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in argomento;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Codice dell'Ambiente, per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - numero verde dedicato per la gestione delle emergenze post incidente stradale, in h 24 365 giorno l'anno;
 - di aver effettuato servizio identico negli ultimi tre esercizi chiusi (2015/2017) con elenco degli stessi riportando degli importi e committenti;
 - disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati “ad hoc” autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
 - operatività per 24 ore al giorno per 365 giorno l'anno con la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
 - protocolli operativi relativi alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale;
 - polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.

BUSTA B – RELAZIONE TECNICA

La busta B, recante la dicitura “B – RELAZIONE TECNICA”, dovrà contenere una relazione sulla gestione del servizio fornendo le indicazioni necessarie per l'attribuzione del relativo punteggio, sulla base dei criteri di valutazione prefissati. Detta relazione non dovrà superare, complessivamente, 15 facciate dattiloscritte, pena la non valutazione delle facciate eventualmente in eccesso. Ciascuna facciata deve essere in formato A4 e redatta con carattere ARIAL 11. Rientrano nelle suddette 15 facciate gli eventuali allegati. L'offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, pena l'esclusione della concorrente dalla gara, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del procedimento, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso il Comando di Polizia municipale secondo le modalità di seguito indicate.
2. In seduta pubblica che si terrà il giorno 04/06/2018, alle ore (sarà comunicato successivamente dalla commissione di gara) il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei tre plichi (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di:
 - a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente nella busta A;
 - c) ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al successivo

articolo 13;

- e) per i concorrenti ammessi, a procedere all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificarne il contenuto.
3. La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati all'articolo 14.
 4. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica che sarà preventivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione procederà:
 - a. a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con lettura dei relativi punteggi;
 - b. all'apertura delle buste dell'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'assenza di abrasioni e correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
 - c. alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
 - d. ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati;
 - e. ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016.
 5. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.
 6. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Trova applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del d.Lgs. n. 50/2016.
2. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE

La ditta aggiudicataria non potrà procedere in nessun caso al subappalto, neppure parziale. È altresì vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Si intende consentito lo svolgimento del servizio mediante ricorso a operatori locali, aventi le necessarie e regolari autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del presente bando, che siano contrattualmente vincolate al concorrente con tipologie contrattuali diverse dal subappalto o dalla cessione di servizi.

Art. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre alla normativa in materia ambientale e di sicurezza della strada, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati durante la vigenza della convenzione, soprattutto in tema di assicurazioni sociali e tutela dei lavoratori.

Art. 16 - INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere di concedere il servizio anche in caso di un'unica offerta valida;
- non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;
- non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente;
- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli;
- i partecipanti interessati a conoscere il risultato (anche provvisorio) della gara, dovranno presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte o attendere la pubblicazione del verbale;
- è escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e

comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ed eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte.

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del procedimento, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
5. Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
4. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:
 - dimostrare polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.
 - firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata dimostrazione della polizza ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

ART. 19 – RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Campania, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Michele Arvonio , cui potranno essere chieste informazioni relative al contenuto della gara ai seguenti contatti:

michele.arvonio@comune.avellino.it – tel. 0825/200726.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Michele Arvonio